

CONVENZIONE

tra i Comuni di Castenaso e Budrio

per la costituzione dell'UFFICIO DI PIANO ASSOCIATO ai sensi dell'art. 55 della L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 s.m.i. portante "Disciplina Regionale sulla tutela e uso del territorio"

Costituzione Ufficio Piano Associato

TRA

il COMUNE DI BUDRIO, legalmente rappresentato dal Sindaco Maurizio Mazzanti;

il COMUNE DI CASTENASO, legalmente rappresentato dal Sindaco Carlo Gubellini;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

LAURA DA RE il 08/11/2021 13:39:46, LETIZIA RISTAURI il 05/11/2021 12:31:59

FABRIZIO RUSCELLONI il 18/10/2021 10:41:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO: 2021 / 77 del 28/10/2021

PREMESSO CHE

- in data 1/01/2018 è entrata in vigore la L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 portante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
- in data ___/___/___ i Comuni di Budrio e Castenaso hanno sottoscritto l’Accordo Territoriale, ai sensi dell’art. 58 comma 2 della LR 24/2017, per la formazione del PUG Associato;
- in data 06/05/2021 il Comune di Budrio con delibera di Giunta n. 35 ha costituito l’Ufficio di Piano;
- in data 13/05/2021 il Comune di Castenaso con delibera di Giunta n. 47 ha costituito l’Ufficio di Piano;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi degli artt. 55 (Ufficio di Piano) e 56 (Garante della comunicazione e della partecipazione) della L.R. n. 24/2017, i Comuni:
 - a) devono costituire, in forma singola o associata, una struttura, denominata “Ufficio di Piano”, per l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, e in particolare per la predisposizione e gestione del Piano Urbanistico Generale (PUG), degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica, e per il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le attività riservate ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici;
 - b) devono nominare il Garante della comunicazione e della partecipazione relativamente ai procedimenti di pianificazione urbanistica, non essendo peraltro il ruolo di Garante cumulabile né con quello di Responsabile dell’Ufficio di Piano né con il ruolo di Responsabile del procedimento;
- con Delibera della Giunta regionale n. 1255 del 30/07/2018, Regione Emilia Romagna ha provveduto alla definizione degli “Standard minimi degli Uffici di Piano, in attuazione dell’articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24”;
- ai sensi dell’Allegato 1) alla medesima Delibera della Giunta regionale n. 1255/2018:
 - a) l’Ufficio di Piano costituisce una delle strutture organizzative dell’Unione e dei Comuni, singoli o associati, e per esso deve essere nominato un Responsabile, legato da un rapporto di servizio con l’ente stesso;
 - b) all’interno dell’Ufficio di Piano deve essere altresì nominata la figura del Garante della comunicazione e della partecipazione, distinto dal Responsabile del procedimento (costituito di norma dal responsabile dell’Ufficio di Piano), avente il compito di curare, per ogni procedimento di pianificazione, gli adempimenti previsti dall’art. 56 della L.R. n. 24/2017;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE TRA I COMUNI DI CASTENASO E BUDRIO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. nonché ai sensi della L.R. n. 3/1999 s.m.i. e della L.R. n. 24/2017 s.m.i., ha per oggetto la regolamentazione della gestione associata tra i due uffici di piano del Comune di Budrio ed il Comune di Castenaso per l’espletamento delle attività relative all’elaborazione dello strumento urbanistico (PUG), ai sensi della L.R. 24/2017, e degli atti amministrativi riguardanti la procedura di approvazione dello stesso.
2. Il Servizio Associato è privo di personalità giuridica, non ha propria amministrazione e pertanto si configura dotato unicamente di autonomia operativa e funzionale ai propri associati.
3. Ogni modifica alla convenzione di cui al precedente comma 1 del presente articolo dovrà essere approvata con specifico atto del competente organo di ogni Comune.

ARTICOLO 2 – FINALITA’

1. La gestione associata è finalizzata a garantire un servizio uniforme perseguendo l’obiettivo di realizzare economie di spesa, specializzare le risorse disponibili, garantire in modo uniforme l’imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell’azione amministrativa nell’ambito degli Enti associati.

Nella materia urbanistica costituisce finalità specifica lo svolgimento in modo coordinato della progettazione, gestione e promozione territoriale, con l'obiettivo di proseguire l'azione strategica comune e pervenire, in modalità condivisa e sinergica, alla formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG).

2. Per il raggiungimento delle suddette finalità, i Comuni associati costituiscono un servizio unico di coordinamento, di elaborazione e di gestione con compiti propositivi di natura esclusivamente tecnica.
3. L'ufficio di piano associato redigerà un PUG per il Comune di Budrio e il Comune di Castenaso, grazie alla condivisione di un'unica struttura, con scelte di piano locali coerenti con un impianto di pianificazione intercomunale, per avere uno strumento unico che conterrà all'interno una disciplina specifica per Budrio e per Castenaso, formando così una gestione unitaria del territorio, quale elemento strategico per uno sviluppo urbanistico organico e sostenibile.

ARTICOLO 3 - UFFICIO DI PIANO ASSOCIATO

1. L'Ufficio di Piano Associato (da qui UP) viene primariamente costituito allo scopo di formare il Piano Urbanistico Generale (PUG) di ciascun comune ai sensi della L.R. n. 24/2017.
2. L'UP svolge le funzioni per l'espletamento delle attività relative all'elaborazione dello strumento urbanistico (PUG) ai sensi della L.R. 24/2017, e degli atti amministrativi riguardanti la procedura di approvazione degli stessi.
3. Con riferimento alle funzioni dell'UP da svolgersi in relazione alla fase di formazione ed approvazione del piano si rinvia a quanto espressamente previsto agli artt. 45 e 46 della L.R. 24/2017.
4. A decorrere dalla data di istituzione, l'UP dovrà altresì svolgere i seguenti compiti:
 - coordinamento del processo di redazione del PUG al fine di pervenire alla relativa approvazione;
 - predisposizione della documentazione necessaria affinché l'Ufficio contratti dell'Unione Terre di Pianura possa procedere alla gestione delle procedure funzionali all'eventuale individuazione dei soggetti da incaricare, nel rispetto delle previsioni del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai fini della formazione del PUG, i quali svolgeranno le relative attività in raccordo e collaborazione con l'Ufficio di Piano;
 - assistenza e supporto agli organi politici e amministrativi dei Comuni ai fini della definizione delle scelte urbanistiche;
 - predisposizione degli atti necessari ai fini dello svolgimento del procedimento di formazione del PUG, compresa la gestione finanziaria e tecnica dei provvedimenti amministrativi connessi.
5. L'UP deve garantire l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità, equità, imparzialità e responsabilità.
6. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 27 della L.R. n. 24/2017, i Comuni convengono espressamente di far assumere da parte degli organi di governo delle amministrazioni precedenti la proposta di piano, facendo conseguentemente decorrere le misure salvaguardia dalla successiva adozione del PUG ai sensi dell'art. 46, comma 1, della L.R. n. 24/2017.
7. Dopo l'approvazione del PUG, ai sensi dell'art. 55, comma 2 della L.R. 24/2017, cesserà il rapporto di collaborazione fra i Comuni di Castenaso e Budrio per la gestione dell'Ufficio di Piano Associato, i due comuni opereranno in autonomia, tramite i propri uffici di piano e svolgeranno tutti i compiti relativi alla gestione ed attuazione del piano quali: l'esame degli accordi operativi, la redazione degli avvisi pubblici per la promozione degli stessi, la verifica di congruità degli accordi presentati, la predisposizione dei piani attuativi di iniziativa pubblica, il supporto agli organi politici nella negoziazione con i privati e nella concertazione istituzionale con altre amministrazioni nei processi di pianificazione.
Qualora lo ritenessero i Comuni potranno affidare incarichi congiunti per le figure obbligatorie mancanti all'interno dei propri uffici di piano comunali.
8. Rimangono in capo ai singoli Comuni tutti gli adempimenti relativi alla gestione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, nel periodo transitorio disciplinato dall'art. 4 della L.R. 24/2017.

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'UFFICIO DI PIANO

1. L'UP ha la propria sede amministrativa presso la sede del Comune di Budrio.
2. L'UP deve essere complessivamente dotato delle competenze previste dalla L.R. n. 24/2017 ai fini dell'esercizio delle funzioni di governo del territorio e, in particolare, di natura:
 - pianificatoria;
 - paesaggistica;
 - ambientale;
 - giuridico;
 - economico-finanziaria.
3. Le competenze di cui al precedente comma 2 devono derivare dalla formazione professionale conseguita ovvero da una comprovata esperienza lavorativa nei singoli ambiti disciplinari sopra richiamati.
4. Le competenze di cui al precedente comma 2 il servizio associato si avvarrà:
 - a) del personale facente parte della dotazione organica assegnata ai relativi Settori dei Comuni firmatari.
 - b) di collaboratori o tirocinanti coinvolti in specifici progetti del Settore;
 - c) di figure specialistiche non presenti nelle dotazioni organiche attuali, potranno essere affidati incarichi di collaborazione a soggetti esterni ai sensi del precedente art. 3, comma 4, nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016.Gli Enti convengono sulla possibilità di attivare forme di utilizzo congiunto, con altri l'uffici di piano dei territori limitrofi di personale dotato di specifiche professionalità, mediante forme di collaborazione definite in specifici accordi.
5. A norma dell'art. 55, comma 7, della L.R. n. 24/2017, il rapporto di collaborazione con l'UP costituisce causa di incompatibilità rispetto a ogni incarico che preveda la predisposizione e la presentazione di accordi operativi, accordi di programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del PUG. Tale incompatibilità opera per la durata dello stesso incarico e per i due anni successivi alla relativa conclusione, sia nei confronti del personale dipendente sia per quello esterno all'ente.
6. I Comuni, in accordo, nominano, tramite i propri organi deliberativi:
 - il Responsabile dell'Ufficio di Piano Associato;
 - i Componenti dell'Ufficio di Piano Associato;
 - il Garante della comunicazione e della partecipazione che avrà il compito di curare, per ogni procedimento di pianificazione, gli adempimenti previsti dall'art. 56 della L.R. n. 24/2017.
7. Gli ulteriori profili organizzativi e funzionali dell'UP sono disciplinati con appositi atti operativi, ai sensi della vigente normativa in materia.

ARTICOLO 5 – COMPITI DEI COMUNI

1. I Comuni aderenti nominano il Comune di Budrio quale Comune capofila per le funzioni associate di cui alla presente Convenzione e operano avvalendosi dell'Ufficio di Piano Associato;
2. Preliminarmente all'avvio delle attività di pianificazione, ogni Comune dovrà effettuare una ricognizione circa il grado qualitativo e quantitativo dei dati posseduti per poi renderli disponibili all'UP.
3. I Comuni si impegnano altresì a stanziare le somme necessarie per far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione della presente convenzione così come meglio specificato al successivo articolo 7.
4. Ogni Comune si impegna affinché la propria struttura assicuri la trasmissione di tutti i flussi informativi funzionali allo svolgimento delle attività dell'UP.

ARTICOLO 6 - STABILITÀ E CONOSCIBILITÀ DELLA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO

1. Al fine di assicurare la stabilità e la conoscibilità dei componenti dell'UP, i Comuni pubblicano gli elenchi completi dei soggetti che ne fanno parte, con l'indicazione delle competenze assolute da ciascuno di essi. Il medesimo quadro di sintesi circa la composizione dell'UP è inoltre inviato alla Regione Emilia-Romagna ai fini del monitoraggio sull'attuazione della L.R. n. 24/2017, ai sensi dell'art. 77 della medesima legge regionale.

ARTICOLO 7 - RAPPORTI FINANZIARI

1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, sono costituite dalle dotazioni esistenti presso i singoli comuni a legislazione vigente. Eventuali oneri finanziari ulteriori derivanti dall'istituzione e gestione dell'Ufficio di Piano saranno definiti in base alle disponibilità di bilancio e ripartite tra i Comuni in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando successivi ed ulteriori accordi tra gli Enti sottoscrittori a seguito della prima fase di avvio delle attività.
2. Le eventuali somme riconosciute a titolo di contributo da parte della Regione per lo svolgimento dell'attività, saranno introitate dall'Ufficio capofila e da questo utilizzate per i costi relativi alle spese di cui alla presente convenzione, richiedendo quindi agli Enti solo il conguaglio spettante al netto di tale contributo e nel rispetto del criterio di riparto come definito al precedente comma.
3. Le spese inerenti il funzionamento dei locali della sede, che verrà individuata in accordo tra gli enti firmatari, saranno a carico del Comune in cui la sede verrà ubicata.

ARTICOLO 8 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino all'Approvazione del PUG.
2. Si prevede la seguente tempistica di attuazione del processo di formazione del Piano Urbanistico Generale Associato:
 - Avvio del processo di elaborazione del piano intercomunale entro il
 - Assunzione proposta di piano intercomunale entro
 - Approvazione piano intercomunale entro
3. Ad avvenuta approvazione dei PUG le Amministrazioni coinvolte valuteranno la necessità di eventuale revisione della presente convenzione al fine di sviluppare ulteriori azioni coordinate per l'attuazione degli obiettivi e delle finalità di cui allo stesso.

ARTICOLO 9 - RECESSO

1. Ogni Comune non potrà recedere dal presente accordo prima della approvazione del Piano intercomunale.
2. Verranno, in ogni caso, imputate allo stesso le spese sostenute o da sostenersi (senza carattere di reversibilità) per l'attivazione delle azioni progettuali di cui al presente accordo.

ARTICOLO 10 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO

1. Il presente accordo, redatto in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.2. Il presente accordo non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 131/86.

ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli enti, anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art.133, comma 1, lett. a), punto 2 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs 02.07.2010 n104, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti firmatari, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché agli Statuti degli enti, al codice civile ed alla normativa vigente.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Budrio

Sindaco Maurizio Mazzanti

Comune di Castenaso
Sindaco Carlo Gubellini